Civile Ord. Sez. 5 Num. 28474 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8262/2021 R.G. proposto da:

I.ve.s. (Industria Vetraria Salernitana) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Iovane unitamente all'avvocato Giovanni Paolillo

-ricorrente-

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Gruosso unitamente all'avvocato Anna Attanasio

-controricorrente-

nonché contro

So.g.e.t. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Comm. trib. reg. della Campania sez. dist. di Salerno n. 4131/2020 depositata il 22/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente impugnò l'ingiunzione di pagamento n. 12245, con la quale So.g.e.t. spa, quale concessionaria della riscossione, chiedeva il pagamento dell'IMU non versata per l'anno 2012. Vennero contestate plurime violazioni di legge e, per quel che rileva in questa sede, venne contestata l'omessa notificazione degli atti prodromici. Il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente annullando l'atto impositivo ritenendo non ritualmente notificato l'atto prodromico.

La decisione fu, quindi, impugnata in via principale da Soget s.p.a. ed in via incidentale dal Comune, quest'ultimo per violazione dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Fu prodotta la documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico.

2. Il giudice di secondo grado, ritenuta utilizzabile la documentazione prodotta ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, accolse l'appello essendo stata provata la rituale notifica, perfezionatasi il 6 maggio 2015 per compiuta giacenza, dell'atto prodromico.

Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con tre censure. Resiste con controricorso il Comune.

In prossimità dell'udienza è stata depositata memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura è denunciata la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La società ricorrente osserva che sia l'appellante principale che quello incidentale avrebbero impugnato la decisione di primo grado solo nella parte in cui era stata dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. La decisione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di primo grado, tuttavia, avrebbe esaminato anche il merito della controversia e tale autonoma *ratio decidendi* non sarebbe stata impugnata; ne deriverebbe, pertanto, la formazione del giudicato interno sul relativo capo e l'inammissibilità dell'appello.

Della decisione predetta la contribuente riporta, ai fini dell'autosufficienza, un estratto.

In particolare, il giudice di merito così si è espresso: «ciò posto nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. I resistenti non hanno provveduto in modo idoneo a documentare la correttezza degli atti esattoriale e neanche a dimostrare l'esatta formazione, la vigenza e notificazione dei titoli. L'unica prova ammissibile per documentare l'esatta notificazione di un atto ingiuntivo risultano infatti il deposito degli originali…».

1.2. L'integrale motivazione muove, in realtà, da questo inciso: «Nel caso all'attenzione del collegio, dall'esame della documentazione utilizzabile in atti si evince ragionevolmente la mancata notificazione dell'ingiunzione di pagamento». Il giudice di merito ha, quindi, formulato il proprio giudizio sulla base dei soli documenti ritenuti utilizzabili, escludendo quelli considerati tardivi. Non si è, pertanto, formato alcun giudicato interno su un'autonoma decisione di merito, poiché l'accertamento della mancata notificazione dipende dalla preliminare esclusione della documentazione, statuizione specificamente censurata con gli atti di appello.

2. Con la seconda censura si denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, e la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi a pronunciarsi sulla questione relativa all'utilizzabilità dei documenti, senza esaminare anche la validità della notificazione. La censura, in disparte i profili di difetto di specificità, è infondata sotto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

entrambi i profili. Non ricorre, infatti, alcuna ultrapetizione, alla luce del contenuto dell'appello formulato dal Comune, chiaramente volto alla declaratoria di validità della notificazione dell'atto prodromico, negata dal giudice di prime cure per non avere considerato la documentazione erroneamente pretermessa.

È infondato anche il profilo relativo alla denunciata nullità della sentenza per essere la motivazione apparente. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (*ex multis* Cass. n. 13248/2020). Spetta, inoltre, unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n. 14882/2025; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

È devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, pure la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudice non può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, queste indicando e l'iter seguito nella loro valutazione onde pervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendo quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 8294/2011). Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 25509/2014).

Nella specie, il percorso motivazionale si pone ben al di sopra del minimo costituzionale, avendo il giudice di merito chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta e quelle per le quali ha ritenuto perfezionata la notificazione dell'atto prodromico.

3. Con la terza censura è denunciata la violazione degli artt. 113 (*rectius* 116) e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice di merito ritenuto provata la notifica ancorché la parte a ciò onerata non avrebbe provato alcunché. La censura è infondata. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si realizza solo nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (*ex multis* Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006; Cass. n. 17313/2020). Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materia. Com'è noto il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25847/2021). Calando i principi innanzi riportati nella fattispecie concreta, è evidente l'infondatezza del motivo, poiché la censura, pur formalmente prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si risolve nella contestazione del percorso valutativo seguito dal giudice di merito. In realtà, con le denunciate violazioni la ricorrente intende ottenere — lungi dal denunciare l'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge — una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, dei fatti di causa e dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con ogni evidenza dirette a censurare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, necessariamente mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non integra un vizio di violazione di legge (tra le altre, Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 27197/2011). Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

115 del 2002, nel testo risultante dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2026

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale